COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 73 DEL 26/09/1994)

ART. 1

Il presente regolamento disciplina gli incarichi di collaborazioni esterne,, ad alto contenuto di professionalità, per la realizzazione di obiettivi determinati, in attuazione del disposto dell'art. 5l; comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142 "ordinamento delle Autonomie locali", introdotto nell'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione Siciliana dall'art. 1, comma 1° lettera h), della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "provvedimenti in tema di autonomie locali".

ART. 2

Gli incarichi di collaborazione esterna conferiti a dirigenti e funzionari in attività di servizio o inm quiescenza dell'Amministrazione Statale, Regionale, provinciale, che abbiano maturato nella qualifica di appartenenza, almeno cinque anni di servizio.

La collaborazione esterna è altresì conferita ad esperti iscritti negli Albi professionali, che abitualmente esercitano la professione nella materia oggetto della collaborazione richiesta.

Possono inoltre essere incaricati di prestare attività di consulenza i professori ordinari e incaricati delle Università degli Studi e degli Organismi culturali e scientifici pubblici.

Se gli incarichi vengono conferiti alle figure professionali di cui al 1° ed al 3°comma del presente articolo, le prestazioni sono rese nella qualifica prevista dall'art. 2230 del codice civile.

ART. 3

La durata dell'incarico è a tempo determinato.

Le prestazioni professionali sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli che seguono e, quanto compatibili sia con la natura dell'incarico che con il rapporto che viene instaurato tra il professionista e l'Amministrazione committente, dalle disposizioni previste dal titolo III – cap. 1 del codice civile.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Tra il collaboratore incaricato e l'Amministrazione viene stipulata apposita convenzione.

ART. 4

L'incaricato della collaborazione è tenuto a fornire la propria prestazione professionale agli Organi istituzionali dell'Ente, nelle materie tecnico-amministrative-contabile e per gli uffici e servizi oggetto dell'incarico, specificati nella convenzione che viene stipulata, nonché per gli obiettivi oggetto dell'incarico.

E', altresì, obbligato ad esprimere, se richiesti, pareri o predisporre specifici atti su materie di competenza amministrativa e/o tecnica e/o contabile attinenti agli uffici municipali oggetto dell'incarico ricevuto.

ART. 5

Oltre alle prestazioni professionali di cui all'art. 4), l'incaricato della collaborazione è tenuto a collaborare con i dirigenti e/o funzionari responsabili degli uffici e servizi, per la realizzazione degli obiettivi predeterminati.

ART. 6

La collaborazione viene resa dal professionista incaricato con la materiale presenza dello stesso nella sede municipale, nei giorni e nelle ore che saranno fissati nella convenzione.

La presenza materiale del collaboratore nella sede municipale non può essere inferiore a due giorni nella settimana e non meno di quattro ore in ciascuna giornata e, comunque, tutte le volte in cui si renderà necessaria.

Il professionista incaricato deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, senza ulteriore aggravio finanziario per l'Ente, dei sostituti o ausiliari quando la collaborazione di altri non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Tale ipotesi deve essere prevista nella convenzione.

ART. 7

L'incaricato della collaborazione, al fine di adempiere all'incarico ricevuto, può proporre all'Amministrazione Comunale e/o al segretario generale, di impartire disposizioni organizzative e procedurali all'interno degli uffici e servizi per una migliore gestione operativa ed una maggiore efficienza dei medesimi.

ART. 8

E' consentito al professionista incaricato, su autorizzazione del Segretario Generale del Comune, di asportare, temporaneamente, carte e documenti non caratterizzati da particolare riservatezza, indisponibili per la preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richieste, presso lo studio privato dello stesso.

Il Professionista incaricato non può ritenere le carte ed i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richieste.

Dovrà in ogni caso restituire prontamente le carte ed i documenti in suo possesso dietro semplice invito del Segretario Generale.

Il Professionista detentore delle carte e dei documenti ricevuti dall'Amministrazione committente è personalmente responsabile della tenuta dei medesimi.

Allo stesso è fatto assoluto divieto di divulgarne il contenuto o farne uso per scopi diversi per i quali è stata autorizzata la consegna.

ART. 9

Il Professionista incaricato ha l'obbligo di relazionare all'Amministrazione comunale ed al Segretario Generale dell'Ente, con cadenza bimestrale e/o a richiesta del Sindaco e/o del Segretario Generale, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

Il Professionista incaricato è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 10

Per l'incarico di collaborazione è dovuto un compenso mensile forfetario, oltre ad eventuali imposte e tasse nella misura di legge.

La misura del compenso verrà fissata all'atto dell'incarico.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'incarico.

ART. 11

L'incarico de quo non comporta rapporto di pubblico impiego ed è normativamente regolato, oltre che dalle disposizioni e dalle norme del presente regolamento, dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali in materia.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ESTERNA - ART. 52 Comma 7° Legge n. 142/90 - ART. 1 Comma 1° Lettera h) Legge Regionale n. 48/91.

==========

L'anno _____ . il giorno_____
del mese di _____ , in Menfi e nei locali del Municipio , Ufficio del Segretario Generale , in esecuzione della deliberazione del _____
assunta il _____, n._____ , resa esecutiva dalla CO.RE.GO. - Sezione Provinciale di Agigento,

T R A

l'Amministrazione Comunale del Comune di Menfi, codice fiscale e partita I.V.A. 00233230846, legalmente rappresentato da _____

E

il sig. _____ nato a _____
il_____ , codice fiscale _____,
partita I.V.A. _____ con studio in _____
via _____ si conviene e stipula quanto segue :

ART. 1

il sig. _____ in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Menfi ,

C O N F E R I S C E

al sig _____ , come sopra generalizzato, l'incarico di collaborazione e consulenza esterna, disciplinato dalle disposizioni di cui infra .

L'incarico de quo è conferito ai sensi dell'art. 51 comma settimo, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1 lettera h) , della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonchè del regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____
esecutiva come per legge.

ART. 2

Il consulente incaricato è tenuto a fornire la propria prestazione professionale di collaborazione e consulenza esterna ai seguenti uffici e servizi municipali ,

_____

per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:_____

A richiesta degli Amministratori del Comune e/o del Segretario Generale, il Professionista incaricato è obbligato ad esprimere pareri o predisporre specifici atti su materie di competenza amministrativa e/o tecnica e/o contabile attinenti agli Uffici ed ai servizi municipali oggetto dell'incarico ricevuto come collaboratore con i responsabili degli Uffici e dei servizi di che trattasi.

La collaborazione viene resa dal Professionista incaricato con la materiale presenza delle stesso al Comune di Menfi, nei giorni di _____, per non meno di 4 ore in ciascuna giornata e, comunque , tutte le volte in cui si renderà necessaria.

L'incarico è conferito ad personam; pur tuttavia , per esigenze particolari inerenti l'assolvimento dell'incarico medesimo, il Professionista può valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, senza uilteriore aggravio finanziario per L'Ente, di sostituti ed ausiliari.

Il Professionista di cui al presente incarico, oltre a collaborare con l'Amministrazione Comunale, con il Segretario generale e con i responsabili degli Uffici e dei Servizi ed a fornire la consulenza richiesta , può proporre all'Amministrazione Comunale e/o al Segretario Generale di impartire disposizioni organizzative e procedurali all'interno degli Uffici e Servizi al fine di una migliore gestione dei medesimi.

E' consentito al professionista incaricato, su autorizzazione del Segretario Generale, di asportare , momentaneamente, carte e documenti, non caratterrizzate da particolare riservatezza , indispensabili per la preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richieste , presso lo studio privato dello stesso, assumendone la personale responsabilità.

Il Professionista incaricato non può ritenere le carte ed i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla preparazione dei provvedimenti, dei pareri e delle relazioni richieste.

Dovrà in ogni caso restituire prontamente le carte ed i documenti in suo possesso dietro semplice invito del Segretario Generale.

E' fatto assoluto divieto di divulgare il contenuto della documentazione ricevuta o farne uso per scopi diversi per i quali è stata autorizzata la consegna.

ART. 3

Il predetto Professionista ha l'obbligo di relazionare all'Amministrazione Comunale ed al Segretario Generale dell'Ente con cadenza bimestrale e/o a richiesta del Sindaco e/o del Segretario Generale, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

Il Professionista incaricato è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 4

La presente convenzione ha la durata di _____
a decorrere dalla data di stipula.

ART. 5

IL compenso è fissato in lire _____
mensili oltre _____ nella misura di legge e verrà corrisposto mensilmente a presentazione di _____

ART. 6

Il presente incarico non comporta rapporto di pubblico impiego con il Comune di Menfi.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del regolamento comunale ed alle norme del Codice civile vigenti in materia.